

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1700 del 10/04/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI AREE ARGINALI (SOMMITÀ E SCARPATE PER RAMPE DI ACCESSO) IN SINISTRA DEL FIUME SAVIO, PER PERCORSO CICLO NATURALISTICO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PASSERELLA CICLO-PEDONALE E LA CHIUSA DI CASTIGLIONE, IN LOCALITÀ CASTIGLIONE DEL COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO RA17T0038
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1802 del 09/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI AREE ARGINALI (SOMMITÀ E SCARPATE PER RAMPE DI ACCESSO) IN SINISTRA DEL FIUME SAVIO, PER PERCORSO CICLO NATURALISTICO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PASSERELLA CICLO-PEDONALE E LA CHIUSA DI CASTIGLIONE, IN LOCALITÀ CASTIGLIONE DEL COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO RA17T0038

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che, con istanza corredata di documentazione tecnico-amministrativa datata 25.10.2017 - Prot. n. 178624, registrata a protocollo Arpae PGRA.2017.14296 del 26.10.2017, il Comune di Ravenna, con sede a Ravenna, C.F. 00354730392, nella persona dell'Arch. Gloria Dradi, Dirigente dell'Ufficio Staff e Contabilità dell'Area Economia e Territorio - Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna, ha chiesto la concessione per l'utilizzazione di aree arginali (sommità e scarpate per rampe di accesso) in sinistra del fiume Savio, per percorso ciclo naturalistico nel tratto compreso tra la passerella ciclo-pedonale e la chiusa di Castiglione, in località Castiglione del Comune di Ravenna, nella particella censita al catasto terreni del comune di Ravenna, sezione Savio, Foglio 149, mappale 231, procedimento RA17T0038;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO che:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 320 del 29.11.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 13.11.2017 - PGRA.2017.14954, con nota PC.2018.1410 del 15.01.2018, assunta a protocollo Arpae PGRA.2018.684 del 17.01.2018, ha trasmesso il nullaosta

idraulico rilasciato con determinazione n. 4250 del 28.12.2017 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;

- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 4250/2017 concernente il nullaosta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa su citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- la concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'art. 15 L.R. 7/2004 e del disposto di cui al punto e) della D.G.R. 895/2007;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 17.11.2017, n. quietanza 13135, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2018.2828 del 28.02.2018, con risposta del 27.03.2018 - Prot. 54575, sottoscritta dall'Ing. Anna Ferri, Dirigente del Servizio Strade dell'Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna, e registrata a protocollo Arpa e il 28.03.2018 con n. 4077, ha prodotto:
 - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - il nullaosta idraulico sottoscritto per presa visione;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale, procedimento RA17T0038, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare al Comune di Ravenna, con sede a Ravenna, C.F. 00354730392, la concessione per l'utilizzazione di aree arginali (sommità e scarpate per rampe di accesso) in sinistra del fiume Savio, per percorso ciclo naturalistico nel tratto compreso tra la passerella ciclo-pedonale e la chiusa di Castiglione, in località Castiglione del Comune di Ravenna, nella particella censita al catasto terreni del comune di Ravenna, sezione Savio, Foglio 149, mappale 231, procedimento RA17T0038;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare che richiama altresì all'art. 4 comma 1 la determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 4250 del 28.12.2017 relativa al nullaosta idraulico;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento insieme al nullaosta idraulico, già anticipato al richiedente con la nota PGRA 2828/2018;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA17T0038 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Comune di Ravenna C.F. 00354730392, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'utilizzazione di aree arginali (sommità e scarpate per rampe di accesso) in sinistra del fiume Savio, per percorso ciclo naturalistico nel tratto compreso tra la passerella ciclo-pedonale e la chiusa di Castiglione, in località Castiglione del Comune di Ravenna, nella particella censita al catasto terreni del comune di Ravenna, sezione Savio, Foglio 149, mappale 231.
2. L'occupazione è soggetta alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione decorre dalla data di emanazione del provvedimento e ha durata sino al 31.12.2036.

Articolo 3

ONERI

1. La concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'Art. 15 L.R. 7/2004 e del disposto al punto e) della D.G.R. 895/2007.
2. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 4250 del 28.12.2017.
2. Nell'area soggetta alla concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:

- il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il ricarico di solchi e avvallamenti nella sommità arginale con materiale stabilizzato;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse interferire con il percorso e le aree concesse, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - la rimozione dal percorso e dalle aree concesse di detriti, legname e altri materiali lasciate dalle piene, con l'asportazione dall'ambito fluviale;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
3. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
4. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
5. Le ripe arginali laterali ai percorsi sono considerate pertinenze di esercizio dei medesimi. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno necessarie, nonché da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla carreggiata.
6. Nel percorso concesso è ammesso il solo transito di cicli e pedoni. Non si potrà consentire il transito con quadrupedi da sella e veicoli a motore, salvo quanto necessario per la vigilanza e la manutenzione delle opere, nonché per l'esercizio delle concessioni demaniali e le attività di polizia, di soccorso e protezione civile. E' in ogni caso vietato, in presenza di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito con mezzi d'opera sopra i manufatti arginali.
7. Spetta al Concessionario:
- adottare le disposizioni di regolamentazione della circolazione, comprese quelle di limitazione o inibizione che si rendessero necessarie in relazione allo stato delle arginature, dei manufatti e alle condizioni di piena del corso d'acqua;

- l'apposizione e la manutenzione della segnaletica e dei presidi di sicurezza della circolazione;
 - la vigilanza relativa al corretto uso dell'itinerario.
8. Il Concessionario e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile potranno, previo accordo, installare o modificare sulle sommità, sulle banche e al piede degli argini sbarre o altri dispositivi fisici atti a impedire accessi impropri alle arginature. Gli sbarramenti, le cui chiavi sono consegnate al Concessionario per l'accesso coi mezzi necessari all'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione e ispezione, dovranno essere mantenuti chiusi anche durante l'esercizio del percorso, tranne che negli orari di esecuzione dei lavori.
 9. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza apposita concessione demaniale, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
 10. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze occorressero interventi o opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti il Servizio concedente.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno arrecato nell'esercizio della concessione,

derivante da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle indicazioni e prescrizioni impartite da questa per la tutela della sicurezza idraulica.

4. Il Concessionario è tenuto a permettere in qualunque momento il passaggio nei percorsi assentiti al personale della Regione, delle Agenzie regionali delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
6. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione pubblica non assume inoltre alcuna responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di circolazione stradale, di urbanistica e edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una o più tabelle identificative prescritte dalle Agenzia regionali.
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta da inoltrarsi prima della scadenza.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.
13. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.